

Scatta il divieto alle compensazioni in presenza di debiti

di [Roberta De Marchi](#)

Pubblicato il 15 giugno 2010

la Manovra estiva ha ulteriormente ristretto la possibilità di compensare i crediti tributari se il contribuente non ha pagato cartelle delle tasse...

Come è noto, l'art. 10 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102), ha disposto che l'utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti IVA di importo superiore a 10.000 euro, può avvenire solo successivamente alla presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui gli stessi risultano, e può essere operato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, consentendo in tal modo all'Amministrazione finanziaria il controllo tempestivo tra i crediti indicati in dichiarazione e quelli utilizzati in compensazione nel modello F24.

Inoltre, è stato disposto che i contribuenti i quali intendono utilizzare in compensazione crediti IVA per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa, la dichiarazione può essere sottoscritta anche da parte dei soggetti che compilano la relazione di revisione per i contribuenti soggetti al controllo contabile ex articolo 2409-bis del codice civile (cfr. circolare n. 57/E del 23 dicembre 2009).

Resta inteso che, nel caso di utilizzo in compensazione di crediti, di cui sia constatata l'esistenza, in misura superiore al limite di 10.000 euro in data precedente a quella di presentazione della dichiarazione annuale, ovvero in misura superiore al limite di 15.000 euro senza che sia stato apposto sulla dichiarazione il prescritto visto di conformità, continua ad applicarsi la sanzione di cui all'articolo 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, ossia quella prevista nel caso di omesso versamento (pari al 30 per cento del credito indebitamente utilizzato in compensazione).

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2010 e riguardano i crediti esposti nelle dichiarazioni e nelle istanze presentate a partire da tale data.

Sul punto, è intervenuta l'Agenzia delle Entrate, dapprima con la circolare n. 1/E del 15 gennaio 2010 e successivamente con la circolare n.12/E del 12 marzo 2010, fornendo tutta una serie di indicazioni utili, così sintetizzabili:

-

sussistenza di una sorta di "doppio binario", distinguendo tra: crediti IVA eccedenti l'importo di 10.000 euro, cui si applica la nuova disciplina; crediti Iva di importo pari o inferiore a 10.000 €, cui continuano ad applicarsi le "vecchie regole";

-

le nuove disposizioni si applicano al credito IVA annuale relativo all'anno 2009 (che emerge dalla dichiarazione mod. IVA 2010) ed ai crediti IVA trimestrali relativi all'anno 2010 (che emergono dalle istanze mod. IVA TR presentate nel corso del 2010). Ciò significa che il credito IVA annuale del 2008 (che è emerso dalla dichiarazione mod. IVA 2009), nonché i crediti trimestrali relativi all'anno 2009 (che sono emersi dalle istanze mod. IVA TR presentate nel corso del 2009), potranno continuare ad essere utilizzati in compensazione anche nel corso dell'anno 2010, senza scontare i vincoli della disposizione in esame;

-

la nuova disciplina sulla compensazione dei crediti IVA riguarda soltanto la compensazione "orizzontale" o "esterna" dei crediti IVA, e non anche la compensazione cosiddetta "verticale" o "interna", ossia la compensazione dei predetti crediti con l'IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico;

-

i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale IVA, possono anticipare tale dichiarazione presentandola in forma autonoma, anziché unificata (all'interno del modello UNICO), dal 1° febbraio al 30 settembre di ciascun anno;

-

i crediti Iva emergenti dalla dichiarazione relativa all'anno 2008 e dalle istanze infrannuali relative ai primi tre trimestri del 2009 possono essere utilizzati in compensazione senza scontare i vincoli imposti dall'art. 10 del decreto-legge n. 78 del 2009;

-

fermo restando l'obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia per le compensazioni che superano il limite di 10.000 euro (singolarmente o per cumulo con le precedenti), è comunque opportuno utilizzare tali servizi anche per le compensazioni che non hanno ancora superato il predetto limite. Tale comportamento garantisce al contribuente la tempestiva comunicazione dell'esito della trasmissione;

-

la facoltà di non comprendere la dichiarazione annuale Iva all'interno del modello Unico riguarda tutti i contribuenti dalla cui dichiarazione annuale scaturisca un credito. Non rileva, a tal fine, l'utilizzo che di tale credito s'intende effettuare (in compensazione con il modello F24, in detrazione in dichiarazione ovvero a rimborso). L'obbligo di presentare la dichiarazione annuale Iva all'interno del modello Unico permane quindi solo per i contribuenti che determinano un saldo Iva a debito (o pari a zero), salvo che non esistano altre cause di esclusione (ad esempio periodo d'imposta ai fini delle imposte sui redditi non coincidente con l'anno solare o partecipazione alla liquidazione Iva di gruppo);

-

nell'ipotesi di versamento insufficiente il contribuente può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del ravvedimento operoso ex art.13, lettera a) e b), del D.Lgs. n. 472 del 1997, pagando la differenza del tributo, pari a 60 euro, e la sanzione corrispondente, pari al 30 per cento, ridotta ad un dodicesimo ovvero ad un decimo a seconda del termine entro cui regolarizza la violazione;

-

rientrano nella fattispecie della compensazione "esterna" le compensazioni dei crediti Iva con imposte, contributi, premi e altri versamenti diversi dall'Iva dovuta a titolo di saldo, acconto e di versamento periodico, ossia tutte le compensazioni che necessariamente devono essere espresse nel modello F24. Conseguentemente non configurano compensazioni "esterne" le compensazioni dei crediti Iva con l'Iva dovuta a titolo di saldo, acconto e di versamento periodico, la cui esposizione in F24 rappresenta un'alternativa alla detrazione in dichiarazione;

-

i controlli sono effettuati distintamente per ciascuna tipologia di credito (annuale o infrannuale) in base all'anno di maturazione. Non è richiesta l'apposizione del visto di conformità sulle istanze trimestrali; tale onere ricade solo sulle dichiarazioni annuali da cui emerge un credito Iva di importo superiore a 15.000 euro che il contribuente intende

utilizzare in compensazione;

-

il tetto di 10.000 euro è riferito all'anno di maturazione del credito e non all'anno solare di utilizzo in compensazione, ed è calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito (annuale o infrannuale);

-

le nuove disposizioni introdotte dal decreto legge n. 78 del 2009 riguardano, genericamente, l'utilizzo in compensazione di crediti Iva tramite modello F24. Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2009 ha poi individuato un particolare tipo di compensazioni a cui le predette disposizioni non si applicano: le compensazioni utilizzate per i versamenti Iva periodici, in acconto e a saldo. Ciò in quanto, per tale tipo di pagamenti, l'esposizione della compensazione nel modello F24 rappresenta solo una modalità alternativa di esercitare la detrazione prevista dall'articolo 30 del D.P.R. n. 633 del 1972, che può essere evidenziata all'interno della dichiarazione annuale. Al di fuori di tale eccezione, tutte le altre ipotesi di compensazioni di crediti Iva soggiacciono alle nuove regole e, perciò, anche quelle utilizzate per il pagamento delle somme individuate dal citato decreto direttoriale.

La cd. Manovra correttiva

L'art. 31, del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 - titolato Preclusione all'autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi - ha introdotto - a far data dall'1 gennaio 2011 - un'ulteriore sbarramento alla compensazione di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/97, vietandola fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 €, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.

La mancata osservanza del divieto comporta l'applicazione della sanzione pari al 50% dell'importo indebitamente compensato.

La stessa norma dispone che è comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del D.L.

Il controllo sull'osservanza del divieto è demandato all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza.

15 giugno 2010

Roberta De Marchi

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l